



Rovio, 26.08.2016

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ROVIO

(del 24.10.2016)

Il Consiglio comunale di Rovio,

visti l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2, 186 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

risolve:

Art. 1 - Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Rovio, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

² Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 - Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3 - Responsabilità

¹ Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

² In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 4 - Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 - Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10 giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 - Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 - Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

*Adottato nella seduta del Consiglio comunale del 24.10.2016
Approvato dalla Sezione Enti Locali il 12.12.2016*

INTIMAZIONE**1 2 DIC. 2016**

16222

SIN	VSIN	MUN1	MUN2	MUN3

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle Istituzioni

La Sezione degli enti locali

SEG	PSI	PSI	PSI	PSI
<i>M</i>				

statuendo sull'istanza 28 novembre 2016 del Comune di Rovio intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Rovio;

preso atto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 24 ottobre 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato;

preso atto delle osservazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza del 6 dicembre 2016 in merito al Regolamento in questione. L'Incaricato richiama i rapporti del 9 febbraio 2007 "Videosorveglianza degli spazi pubblici e basi legali" e del 17 dicembre 2009 "Videosorveglianza degli spazi pubblici: una base legale quadro cantonale è necessaria?" (entrambi pubblicati sul sito www.ti.ch/protezionedati, rubrica "Temi e Approfondimenti") e la relativa presa di posizione del Consiglio di Stato. Egli osserva inoltre quanto segue:

- *la competenza delle Autorità comunali per statuire in materia di videosorveglianza dissuasiva, in assenza di specifica normativa di diritto cantonale, può essere desunta dagli art. 16 Cost. cant. e 2 LOC (competenza residua);*
- *le disposizioni materiali del Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale di Rovio adottate dal Legislativo possono essere ritenute sostanzialmente conformi:*
 - *al diritto federale, alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, nonché convergenti con i relativi principi riconosciuti attualmente dalla prassi e dalla dottrina nazionale;*
 - *a livello cantonale agli art. 6 segg. della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).*

Richiamati gli articoli 186 e segg. LOC;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Rovio.
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
4. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Rovio, Piazzetta 1, 6821 Rovio.**Invio interno a:**
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
 - Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza (protezionedati@ti.ch).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca